



# IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n. 2/2018

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

visto il ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F. da MERCANTINI MOBILI s.p.a., depositato in cancelleria in data 30.4.2014 e comunicato al P.M. in pari data; vista la documentazione ad esso allegata (tra essa, bilancio degli esercizi 2016, 2015, 2014; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito e delle correlate cause di prelazione; relazione sulla situazione patrimoniale al 31.12.2016; determinazione ex art. 152 L.F., nelle forme dell'atto pubblico, del consiglio di amministrazione della società ricorrente);

## RILEVATO

che MERCANTINI MOBILI s.p.a. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che non pendono istanze di fallimento;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalla stipulazione in data 22.3.2018 di un contratto di affitto di azienda e di un contratto estimatorio, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la deliberazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza del termine richiesto;

## P.Q.M.

così provvede:



- assegna a MERCANTINI MOBILI s.p.a., con sede a Piandimeleto, in Viale della Costituzione n. 2, termine di giorni centoventi, con decorrenza dal 30.4.2018, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;
- nomina Commissari Giudiziali Paolo Balestieri ed Alessandro Baioni;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata ai Commissari Giudiziali, affinché quest'ultimi possano operare eventuali rilievi critici;
- dispone che i Commissari Giudiziali, qualora accertino il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne diano immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 9.5.2018

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino



TRIBUNALE  
DEPOSITATO

10 MAR 2018

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Davide Giorgio Gorgini

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

